



**PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - “Capacità istituzionale”
Progetto: “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”
Seminario**

***La semplificazione delle procedure per le attività d’impresa
e per il rilascio dei titoli edilizi***

La semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli edilizi e delle autorizzazioni ambientali

a cura di Luca Ferrara

14 Maggio 2013

Aer Hotel Phelipe, Via delle Nazioni n 23 Lamezia Terme (CZ)

Formez PA



Lo Sportello Unico per l'Edilizia

Il nuovo Sportello Unico per l'Edilizia

I contenuti della norma (d.l. n. 83/2012, che modifica il d.P.R. n. 380/2001, Testo Unico Edilizia) sono stati predisposti nella sede del Tavolo della Conferenza Unificata, in base all'accordo siglato per l'attuazione del Semplifica Italia.



- Lo Sportello Unico per l'Edilizia diventa il **referente unico** del soggetto interessato per tutte le vicende amministrative relative al titolo abilitativo edilizio. Si prevede che acquisisca dalle amministrazioni competenti tutte le altre autorizzazioni necessarie.
- Viene finalmente omogeneizzata la procedura del SUE con quella del SUAP.
- La partecipazione alla Conferenza di servizi è obbligatoria solo per le amministrazioni che non rispettano i tempi.
- È stata abrogata la disposizione per cui erano i regolamenti comunali a definire la documentazione per il rilascio del permesso a costruire.
- Le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio la documentazione catastale.


Con l'entrata in vigore a febbraio 2013 della disposizione si è aperta la fase impegnativa dell'implementazione di un'innovazione di notevole portata.

Il rapporto tra SUAP e SUE

Il d.P.R. n. 380/2001 dispone:

All'art. 1 (Ambito di applicazione), comma 3, che «Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.»

All'art. 5 (Sportello unico per l'edilizia), comma 1-bis, che «(...) **Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive** definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.»



Il d.P.R. n. 160/2010, all'art. 4, cc. 1 e 2, dispone:

«Il SUAP assicura al richiedente **una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento** (...) Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP (...)»


La SCIA edilizia (art. 19, l. n. 241/1990)

Con il d.l. n. 83/2012 (art. 13, c. 1), le autocertificazioni già previste all'articolo 19 della legge n. 241/1990 per la SCIA (sostitutive di pareri di enti o organi, previsti dalle leggi) si estendono anche a quanto previsto da **norme regolamentari** e anche per "**atti**", non solo pareri. Questo principio viene esteso anche alla **Denuncia di Inizio Attività (DIA)**, integrando l'articolo 23 del Testo Unico Edilizia.

E' utile ricordare che le disposizioni dell'art. 19:

▪ **si applicano alle DIA in materia edilizia disciplinate dal d.P.R. n. 380/2001 e s.m., con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire (es. nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche [art. 22, co. 3, d.P.R. n. 380/2001]...);**

▪ **non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'art. 22, co. 4 (...le Regioni possono ampliare o ridurre...), del d.P.R. n. 380/2001 e s.m., abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'art. 22, co. 3, del medesimo decreto.**




Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.


I moduli unici edilizi

È in corso un'intensa attività istruttoria nell'apposito gruppo di lavoro del Tavolo istituzionale per definire ulteriori interventi di semplificazione nel settore Edilizia.

I primi oggetti sono:



Definizione di un **modulo unico nazionale**, per ciascun titolo edilizio, che preveda la richiesta delle medesime informazioni (e degli stessi allegati) su tutto il territorio nazionale, con sezioni variabili che tengano conto delle specificità regionali.



Predisposizione di **istruzioni condivise a livello nazionale**, allegate alla modulistica unificata, che forniscano una interpretazione uniforme delle disposizioni normative in materia edilizia e una guida alla compilazione e alla presentazione dell'istanza, della SCIA e delle comunicazioni.



Informatizzazione della procedura che consenta la presentazione *online* di tutta la documentazione necessaria, incluse le autorizzazioni preliminari, riducendo i tempi di lavorazione delle pratiche da parte delle amministrazioni competenti.

I moduli unici edilizi: alcuni esempi

DICHIARAZIONI

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (variabile)

di presentare la segnalazione certificata di inizio attività edilizia

- in assenza di atti di assenso presupposti**, in quanto l'intervento oggetto della segnalazione non necessita di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati.

Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data

- essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti**, comunque denominati, già rilasciati dalle competenti amministrazioni.

Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data

- richiedendo contestualmente il rilascio degli atti di assenso presupposti**, comunque denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dopo il rilascio dei relativi atti di assenso.

d) Localizzazione dell'intervento

che l'intervento interessa l'immobile

sito in *(via, piazza, ecc.)* _____ n. _____

scala _____ piano _____ interno _____ C.A.P.

censito al catasto

(se presenti)
 foglio n. _____ **map.** _____ sub. _____ sez. _____ **sez. urb.** _____

fabbricati

terreni

avente destinazione d'uso _____

(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale e di essere a conoscenza delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) Inizio dei lavori, tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere (variabile)

che i lavori riguardano l'immobile individuato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;

che le opere in progetto sono subordinate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività in quanto rientrano nella seguente **tipologia di intervento**:

- opere di manutenzione straordinaria**
(articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 380/2001, che riguardino parti strutturali dell'edificio)
- opere di restauro e risanamento conservativo**
(articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 380/2001)
- opere di ristrutturazione edilizia**
(articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 380/2001)
- opere di eliminazione delle barriere architettoniche** che comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio
- parcheggi di pertinenza**
(articolo 9, l. 122/1989)
- opere di finitura** a completamento di interventi oggetto di titoli abilitativi scaduti
- cambio di destinazione d'uso**
- significativi movimenti di terra senza opere** non connessi all'attività agricola
- altro** non indicato nei punti precedenti

e che consistono in:

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L'Autorizzazione Unica Ambientale

Il Regolamento di disciplina dell'**Autorizzazione unica ambientale (AUA)**, uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla l. n. 35/2012 (d.l. n. 5/2012: "Semplifica Italia"), **ha lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente.**



Si tratta di una nuova **Autorizzazione**, rilasciata dallo **Sportello unico per le attività produttive**, che andrà a sostituire **sette** atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati nel regolamento stesso.

Tra i vantaggi:

- a) minori costi organizzativi** per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico;
- b) durata dell'autorizzazione di quindici anni** a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

AUA: destinatari, esclusioni e procedimento

I **destinatari** del provvedimento sono le **microimprese, le piccole e medie imprese (d.m. 18/04/2005)** nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA = prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Sono esclusi:

- a) **gli impianti soggetti ad AIA (impianti di cui all'allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006);**
- b) **i progetti sottoposti a VIA quando tale valutazione comprende e *sostituisce* tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale (art. 26, co. 4, d.lgs. n. 152/2006).**

La **domanda** per il rilascio, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste è **presentata dai gestori degli impianti al SUAP** che la trasmette immediatamente, in modalità telematica **all'autorità competente** (cioè la Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale) e ai **soggetti competenti** e ne verifica in accordo con **l'autorità competente** la **correttezza formale**.


Qualora **l'autorità competente** riscontri che è necessario **integrare la documentazione presentata, lo comunica** tempestivamente e in modalità telematica **al SUAP**, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

AUA: gli atti sostituiti

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
(art. 269 del d.lgs. 152/2006)

autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera
(art. 272 del d.lgs. 152/2006)

nulla osta relativo alle emissioni sonore
(art. 8, cc. 4 e 6, della l. 447/1995)



autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
(art. 9 del d.lgs. 99/1992)

autorizzazione agli scarichi
(artt. 124-127 del d.lgs. 152/2006)

comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate
(artt. 215-216 del d.lgs. 152/2006)

comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste
(art. 112 del d.lgs. 152/2006)

AUA: alcune note

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale (art. 7), ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.



Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le **regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'AUA** e definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'art. 6, co. 1.

Nel caso di scarichi idrici contenenti sostanze pericolose, viene prevista la presentazione, **almeno ogni 4 anni**, di una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli.

